

## VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Oggi, 16.12.2009, dinanzi al TRIBUNALE DI BARI Sezione distaccata di \_\_\_\_\_, dott. \_\_\_\_\_, Giudice dell'Esecuzione presso terzi, officiato del giudizio introdotto da ALFA S.P.A. contro TIZIO con ricorso iscritto a r.g. con il nr. \_\_\_/\_\_\_ sono comparsi:

- Il dott. CAIO, nella qualità di procuratore speciale della S.p.A. ALFA, di seguito indicata come "*la Società*", in virtù di procura speciale rilasciatagli dall'Amministratore delegato, autenticata dal Notaio dott. Primus, in data 3.08.2007 rep. Nr. \_\_\_/\_\_\_, assistito dagli avv.ti SEMPRONIO E MEVIO;
- TIZIO, di persona, di seguito indicato come "*Il lavoratore*", assistito dall'avv. CALPURNIO.

Premesso che

- 1) Con ricorso depositato il \_\_\_\_, iscritto a r.g. con il nr. \_\_\_/\_\_\_ e notificato il \_\_\_\_\_, TIZIO conveniva in giudizio ALFA S.p.A., al fine di ottenere l'accertamento e la declaratoria dell'inefficacia ed illegittimità del licenziamento intimatogli con lettera del 5.1.2005, per asserita violazione del principio di immediatezza e specificità della contestazione, per violazione della normativa in materia di accertamenti sanitari da parte del datore di lavoro, per presunta mancata affissione del codice disciplinare e comunque per insussistenza degli addebiti contestatigli e per violazione del principio di proporzionalità.
- 2) Si costituiva in giudizio la ALFA S.p.A. contestando totalmente la pretesa e le argomentazioni avversarie e sostenendo le piena legittimità ed efficacia del licenziamento irrogato.
- 3) Il Giudice di primo grado, all'esito dell'istruttoria svolta e del deposito di note difensive e della discussione orale, decideva la controversia con sentenza n. \_\_\_/\_\_\_, dichiarando la nullità del licenziamento per asserita violazione dell'art. 7 L. 300/70, ritenendo che attraverso l'esame della prova testimoniale svolta, potesse raggiungersi la convinzione che la patologia che aveva determinato le assenze dal

lavoro non era compatibile con l'attività lavorativa che TIZIO avrebbe dovuto svolgere mentre, sotto altro profilo, le attività fisiche svolte dal ricorrente non sarebbero state incompatibili con la patologia che aveva determinato l'assenza dal lavoro.

4) ALFA S.p.A. proponeva appello avverso la riferita sentenza, con ricorso ritualmente depositato in Cancelleria.

5) Nel frattempo, TIZIO, in data 23.7.2009 notificava ad ALFA S.p.A. precetto per il pagamento della somma complessiva di euro 106.512,88 per sorte capitale, interessi, rivalutazione e spese di precetto.

6) In data 4.05.2009 ALFA S.p.A., fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti di impugnazione, invitava TIZIO a prendere servizio presso il proprio Ipermercato di \_\_\_ (Ba), a far data dal 4.5.2009.

7) TIZIO, dunque, prendeva servizio in data 4.5.2009.

8) In data 7.10.2009 TIZIO procedeva a pignoramento presso terzi, dinanzi al Giudice dell' esecuzione del Tribunale di \_\_\_\_, della somma precettata.

9) Con ricorso e contestuale istanza al Giudice dell'Esecuzione presso terzi del Tribunale di \_\_\_ in data 12.10.2009, notificato a TIZIO in data 20.10.2009 nel domicilio eletto presso l'Avv. CALPURNIO, ALFA S.p.A. si opponeva alla esecuzione menzionata.

Il giudizio pende per l'udienza del 16.12.2009.

Tanto premesso e considerato, TIZIO e ALFA S.p.A., in persona del procuratore speciale innanzi indicato e generalizzato, dichiarano di voler conciliare la lite tra loro in corso ed individuata nell'epigrafe e nella premessa, come in effetti conciliano ai seguenti patti e condizioni da intendersi tra di loro tutti e tutte/ inscindibilmente correlati.

\*\*\*\*\*

1. La premessa è patto e le dichiarazioni di fatti e di intenti negoziali in essa contenuti costituiscono parte integrante la conciliazione.

2. TIZIO rinuncia ai crediti per i quali in data 23.7.2009 ha notificato l'atto di precetto, nonché quelli eventualmente ulteriori.
3. TIZIO rinuncia altresì a tutti gli effetti a suo favore prodotti, dalla sentenza del Tribunale di Bari, sezione lavoro nr. \_\_\_\_/\_\_\_\_, sia contro ALFA S.p.A. che nei confronti di sue danti o aventi causa.
4. ALFA S.p.A., in persona del procuratore speciale innanzi indicato e generalizzato, accetta le rinunzie formulate nei precedenti punti 2 e 3.
5. Per l'effetto ALFA S.p.A., in persona del procuratore speciale innanzi indicato e generalizzato, rinunzia al giudizio di cui in epigrafe e si obbliga a rinunziare al giudizio di appello pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Bari sezione lavoro, menzionato al precedente punto 4), ed a tutti i diritti, ragioni e crediti con i medesimi fatti valere.
6. TIZIO accetta le rinunzie.
7. ALFA S.p.A., in persona del procuratore speciale innanzi indicato e generalizzato e TIZIO, risolvono consensualmente e con rinunzia reciproca al preavviso, a decorrere dalla data odierna, il rapporto di lavoro in corso, rinunziando altresì a qualsiasi effetto sospensivo del preavviso che dovesse nel frattempo intervenire.
8. ALFA S.p.A., in persona del procuratore speciale innanzi indicato e generalizzato offre a TIZIO, le seguenti somme:
  - 1) euro 50.000,00 ,al netto di ritenute di legge, se dovute, a titolo di incentivo alla risoluzione anticipata del rapporto;
  - 2) euro 82.000,00 al netto di ritenute di legge, se dovute, a titolo di transazione novativa di tutte le pretese, diritti o crediti comunque ed a qualsiasi titolo vantati vantabili da TIZIO nei confronti sia di ALFA S.p.A., che di qualsiasi Società di quest'ultima dante o avente causa, a qualsiasi titolo, in relazione ai rapporti di lavoro intervenuti.
  - 3) Le parti convengono espressamente che tra i diritti oggetto della presente transazione sono compresi, senza alcun valore di elencazione tassativa, il diritto a qualifica superiori ed ai corrispondenti trattamenti economici, il diritto al

risarcimento del danno biologico, esistenziale, professionale e morale derivanti da eventuali demansionamenti o dequalificazioni, il diritto al risarcimento del danno biologico, esistenziale, morale, per eventuali infortuni sul lavoro e/o malattie professionali, il diritto a compensi per lavoro straordinario diurno, notturno e festivo, per festività o riposi lavorati, il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute: il diritto a compensi per 13ma e 14ma mensilità, premio di produzione, eventuale retribuzione variabile individuale, ed indennità retributive a vario titolo previste dal ceni o dagli accordi integrativi aziendali, ad eccezione di quelle maturate del 2009.

9. TIZIO accetta le somme offerte e le loro imputazioni, ribadendo le rinunzie di cui ai punti precedenti.

10. TIZIO ed il suo procuratore costituito, inoltre, rinunziano alla procedura esecutiva di cui ai punti 5) e 8) della premessa e si obbligano a depositare atto separato di desistenza e rinunzia presso la Cancelleria dell'Esecuzione presso terzi del Tribunale di Bari - Sezione distaccata di \_\_\_\_, onde consentire all'esecutato ALFA S.p.A. di ottenere la restituzione delle somme pignorate.

11. ALFA S.p.A., in persona del procuratore speciale innanzi indicato e generalizzato si obbliga a rimborsare a TIZIO un concorso di spese legali complessivamente determinato nella misura di euro 5.000,00 oltre IVA e ePA, da versarsi direttamente al procuratore costituito dietro presentazione di regolare fattura.

12. Resta inteso tra le parti che tutti i patti e le condizioni della presente conciliazione sono tra di loro inscindibili.

13. Le spese, diritti ed onorari di causa eventualmente ulteriori rispetto a quelle accollate da ALFA S.p.A. al precedente punto 11 si intendono interamente compensate tra le parti ed i procuratori rinunciano al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 1.p.